



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 2010:

LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N.178

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AUTONOMIA DELLA BANCA CENTRALE ED AGGIORNAMENTI STATUTARI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165 (LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI) COME MODIFICATA DALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129, DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92, DAL DECRETO - LEGGE 3 DICEMBRE 2009 N.162 E DALLA LEGGE 21 GENNAIO 2010 N.5

Art.1

(Amministrazione straordinaria)

1. L'articolo 78, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165 è modificato come segue:

“1. Con delibera del Coordinamento della Vigilanza può essere disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo quando si verifichi una o più delle seguenti situazioni:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni della sana e prudente gestione del soggetto autorizzato, delle disposizioni legislative, amministrative, statutarie o dei provvedimenti dell'autorità di vigilanza che ne regolano l'attività;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
- c) risulti un grave e perdurante stato di non liquidità;
- d) risulti una falsità o grave omissione nella tenuta della contabilità ovvero un'alterazione dei documenti contabili;
- e) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea.”.

Art.2

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. L'articolo 85, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165 è modificato come segue:
"1. Con delibera del Coordinamento della Vigilanza, anche quando sia in corso l'amministrazione straordinaria o la liquidazione secondo le forme ordinarie, si può disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate, e la liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati, qualora i fatti di cui all'articolo 78, primo comma, siano di eccezionale gravità."
2. L'articolo 85, comma 3, della Legge 17 novembre 2005 n.165 è modificato come segue:
"3. La delibera del Coordinamento della Vigilanza è comunicata dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 89."
3. All'articolo 90, comma 5, della Legge 17 novembre 2005 n.165 vengono eliminate le parole: "del Congresso di Stato".
4. All'articolo 93, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n.165 vengono eliminate le parole: "del Congresso di Stato".

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N.96 (STATUTO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO) COME MODIFICATA DALLA LEGGE 13 DICEMBRE 2005 N.179 E DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92

Art.3

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'articolo 7, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"2. L'Assemblea è inoltre convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, o il Vice Presidente, in assenza del primo, o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario ovvero ne sia fatta domanda motivata e scritta dai soci rappresentanti almeno il trenta per cento del fondo di dotazione; in tali casi l'Assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta."
2. L'articolo 7, comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è fatta per lettera raccomandata da inviare ai soci, al domicilio che risulta dai libri sociali, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione."
3. L'articolo 7, comma 5, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"5. Nella lettera di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione. Se il giorno e l'ora per la seconda convocazione non sono indicati nella lettera, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima."

Art.4

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. L'articolo 10, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche e/o giuridiche rilevanti per la gestione e il controllo del sistema finanziario. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere composta da cittadini sammarinesi o residenti"
2. L'articolo 10, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un solo mandato. In caso di cessazione dall’incarico prima della scadenza, i quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo sono computati sulla base dei Consiglieri rimasti in carica. Il Consiglio non può validamente costituirsi né deliberare qualora il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore a tre.”.

Art.5

(Convocazione e procedure del Consiglio Direttivo)

1. L’articolo 11 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente, con avviso contenente l’ordine del giorno da inviare ai Consiglieri al domicilio da essi indicato almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma precedente purché con un giorno almeno di preavviso.

3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e legittimato a deliberare anche su argomenti non posti all’ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto, ivi compresi i Sindaci ed il Direttore Generale, purché ci sia l’accordo unanime sulla trattazione degli argomenti da parte degli aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta indicando gli argomenti da sottoporre al Consiglio medesimo e comunque non meno di dodici volte l’anno e senza superare l’intervallo di 45 giorni tra due convocazioni successive.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente, o del Vice Presidente in assenza di questi, e della maggioranza dei membri del Consiglio compreso il Vice Presidente.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In casi di urgenza le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

- a) il ruolo di segretario estensore sia svolto da un notaio;
- b) il Presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
- c) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
- d) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

7. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, o del Vice Presidente in assenza del primo, e nelle votazioni segrete la proposta s’intende respinta.

8. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, o in assenza di questi dal Vice Presidente, e dal Segretario.

9. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.”.

Art.6

(Poteri del Consiglio Direttivo)

1. L’articolo 12, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“1. Sono attribuiti al Consiglio Direttivo i poteri di indirizzo e gestione della Banca Centrale.”.

2. L’articolo 12, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“2. Il Consiglio Direttivo:

- a. propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi Soci;
- b. predispose il Bilancio e lo sottopone all'Assemblea accompagnandolo con propria relazione;
- c. propone all'Assemblea le variazioni del fondo di dotazione;
- d. delibera sull'assunzione, modifica e cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle acquisite a tutela delle ragioni creditorie della Banca Centrale;
- e. designa i rappresentanti della Banca Centrale nei Consigli di Amministrazione, nei Collegi Sindacali, negli organi degli enti o imprese nelle quali siano assunte quote di partecipazione;
- f. nomina, fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale, il Direttore Generale;
- g. nomina gli Ispettori del Coordinamento della Vigilanza su proposta del Direttore Generale;
- h. nomina il Vice Direttore, i dirigenti ed i funzionari e delibera l'assunzione del personale;
- i. determina il compenso e le indennità dei membri del Coordinamento della Vigilanza e le altre condizioni contrattuali per gli ispettori esterni;
- j. propone all'Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
- k. delibera su quant'altro sia ritenuto utile agli interessi della Banca Centrale.”.

3. L'articolo 12, comma 4, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“4. Il Consiglio, ad eccezione delle attribuzioni ad esso riservate dal precedente comma 2, può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, al Direttore Generale, al Vice Direttore o ad altro personale della Banca, stabilendo altresì le modalità con cui le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.”.

Art.7

(Direttore Generale)

1. L'articolo 14 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale.

2. L'incarico del Direttore Generale dura sei anni con possibilità di rinnovo.

3. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma con potere consultivo e di proposta e presiede il Coordinamento della Vigilanza.

4. Il Direttore Generale è a capo del personale, coordina e vigila il lavoro da compiere. Tra i suoi compiti, il Direttore Generale:

- a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei provvedimenti presi in via d'urgenza dal Presidente; dispone l'esecuzione delle deliberazioni assunte da parte del Coordinamento della Vigilanza;
- b. formula proposte per salvaguardare gli interessi della Banca Centrale;
- c. emette ordini e istruzioni vincolanti per tutto il personale, ivi comprese la struttura dell'organigramma, la distribuzione degli incarichi e delle mansioni;
- d. firma gli atti di ordinaria amministrazione; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci; firma ogni altro documento comunque inerente alle funzioni della Banca Centrale e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento delle funzioni e dei servizi della Banca Centrale;
- e. propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti riguardanti il personale di competenza del Consiglio Direttivo stesso.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore incluse quelle relative alla Vigilanza. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Direttore Generale.

6. Il Direttore Generale può essere revocato dall'incarico su deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole unanime dei presenti.”.

Art.8

(Il Coordinamento della Vigilanza)

1. L'articolo 15, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"1. Il Coordinamento della Vigilanza è composto dal Direttore Generale, che presiede il Coordinamento, e dagli ispettori della Banca Centrale. Gli ispettori sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale."
2. L'articolo 15, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"2. Al Coordinamento della Vigilanza sono attribuiti i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza del sistema bancario, finanziario ed assicurativo della Repubblica nelle sue tre componenti ispettiva, informativa e regolamentare, nonché di tutela dei risparmiatori."
3. L'articolo 15, comma 7, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"7. Il Consiglio Direttivo può rimuovere uno o più membri del Coordinamento della Vigilanza prima della scadenza del loro incarico qualora vengano a mancare i requisiti di cui al comma 5, oppure nel caso in cui essi non siano più in grado di svolgere la loro attività."

Art.9

(Collegio Sindacale)

1. L'articolo 16 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"1. Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi; il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale; i due membri effettivi sono designati dai soci di minoranza e nominati dall'assemblea."
2. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione, sulla contabilità e sulla osservanza dei regolamenti della Banca Centrale e delle disposizioni di legge, attesta la veridicità dei bilanci, controlla che i criteri di valutazione delle poste del bilancio rispondano a rigorosi criteri contabili e presenta all'Assemblea la propria relazione al Bilancio annuale.
4. Il Collegio Sindacale ha la facoltà di ispezionare i libri della Banca e di richiedere le informazioni relative all'espletamento dei suoi compiti, fatta eccezione per le questioni di carattere riservato attinenti alle funzioni di Vigilanza.
5. I Sindaci devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per un solo mandato."

Art.10

(Incompatibilità e conflitto di interesse)

1. L'articolo 17, comma 1, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"1. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con:
 - a. la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b. la qualità di giudice;
 - c. la qualità di amministratore, di dirigente, di sindaco, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino o in altri Paesi."
2. L'articolo 17, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:
"2. La carica di Sindaco della Banca Centrale è incompatibile con:
 - a. la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b. la qualità di giudice;

c. la qualità di amministratore, di dirigente, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino.”.

3. L'articolo 17, comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“3. Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale, di Sindaco o di Ispettore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricadano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni.”.

4. L'articolo 17, comma 4, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“4. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con l'essere titolare di partecipazioni in soggetti vigilati dalla Banca Centrale.”.

5. L'articolo 17, comma 6, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale possono essere rimossi dalla loro carica dal Consiglio Grande e Generale qualora non soddisfino più le condizioni stabilite dai commi precedenti del presente articolo, oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.”.

Art.11

(Retribuzione delle funzioni svolte dalla Banca Centrale allo Stato)

1. L'articolo 22, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“2. Se non altrimenti specificato, le funzioni svolte ed i servizi prestati dalla Banca Centrale allo Stato, agli Enti Pubblici e alle Aziende Autonome devono essere remunerati tenendo conto anche dei costi sostenuti dalla Banca Centrale.”.

2. L'articolo 22, comma 3, della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“3. Le condizioni e i termini e la remunerazione delle funzioni di tesoreria, esattoria, depositario delle risorse finanziarie e di ogni altro servizio che la Banca Centrale presta allo Stato, agli Enti Pubblici e alle Aziende Autonome sono stabiliti in separati accordi triennali tra la Banca Centrale e il Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.”.

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 22 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è aggiunto il seguente:

“4. Qualora alla Banca Centrale venissero attribuite ulteriori funzioni che comportino un incremento di attività, i compensi previsti nell'accordo di cui al precedente comma saranno opportunamente rivisti e adeguati.”.

Art.12

(Protezione legale)

1. L'articolo 28 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è modificato come segue:

“1. I membri del Consiglio Direttivo, gli ispettori, la direzione ed il personale della Banca Centrale non rispondono di atti compiuti od omessi nell'esercizio dei poteri e delle funzioni della Banca Centrale o nel rispetto degli obblighi e dei doveri stabiliti in questa legge, qualora gli atti od omissioni stesse vengano compiuti in buona fede ossia in assenza di dolo o colpa grave.

Banca Centrale provvederà alla tutela legale dei propri rappresentanti in ogni sede sia essa civile, penale o amministrativa, con diritto di rivalsa nei loro confronti in caso di sentenza definitiva che ne accerti il dolo o la colpa grave.

Il presente articolo si applica anche al personale allocato presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria.”.

Art.13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta